

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**Doc. CXXXIV**  
**n. 5**

## RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE RE-  
CANTE NORME PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO ENER-  
GETICO NAZIONALE IN MATERIA DI USO RAZIONALE  
DELL'ENERGIA, DI RISPARMIO ENERGETICO E DI  
SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA

(Anno 2004)

*(Articolo 20, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10)*

**Presentata dal Ministro delle attività produttive**

(SCAJOLA)

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 23 gennaio 2006**  
—————



**INDICE**

Premessa .....	Pag.	5
Le incentivazioni .....	»	6
Le norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici .....	»	8
Il risparmio energetico negli impianti di riscaldamento ....	»	10
La metanizzazione del Mezzogiorno .....	»	15
La pianificazione energetica regionale .....	»	19
La pianificazione energetica comunale e provinciale .....	»	23
Disposizioni relative agli <i>Energy Manager</i> .....	»	25
TAV. 1 – Prospetto sull’attuazione della legge n. 10 del 1991 .....	»	28
TAV. 2 – Piani energetici regionali .....	»	31
TAV. 3 – Enti locali competenti individuati in base alle deleghe regionali conferite ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998 .....	»	32
TAV. 4 – Provvedimenti regionali di coordinamento .....	»	33
TAV. 5 – Atti adottati relativi alla metanizzazione del Mezzogiorno .....	»	34



### **Premessa**

La presente relazione riporta le attività concernenti l'attuazione della legge n.10/91 svolte nel corso del 2004.

Anche nel corso del 2004 l'ENEA, l'Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente, ha contribuito al processo di attuazione della legge n.10/91, soprattutto per quanto riguarda le attività relative all'uso efficiente dell'energia, alla programmazione energetica locale e alla promozione delle fonti rinnovabili di energia.

Nel complesso si può notare che la diffusione delle conoscenze e delle informazioni in materia di risparmio energetico e di uso razionale dell'energia stia sempre più responsabilizzando gli operatori addetti al settore.

La pianificazione energetica regionale secondo più avanzati criteri interpretativi di uso delle risorse naturali è stata, in molti casi, avviata o ne sono stati definiti i principi ispiratori.

La pianificazione energetica comunale, invece, si sta diffondendo anche nelle città di medie dimensioni, oltre a vedere interessate metropoli quali Roma e Torino e capoluoghi come Firenze, Bologna e Palermo.

La disciplina della gestione degli impianti termici dettata dal decreto del Ministro delle attività produttive del 17 marzo 2003, recante modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica n. 412/93 e n.551/99, è stata adeguata allo sviluppo delle più avanzate tecnologie, definendo procedure più lineari e, quindi certe per i controlli degli impianti stessi.

Per quanto concerne il sostegno finanziario agli interventi previsti agli artt. 11,12 e 14 della legge n.10/91, nonché della legge n.308/82, è da notare che sono rilevanti le revoche di concessioni di contributi, soprattutto a seguito della mancata realizzazione dell'intervento o per l'opzione operata dal richiedente di una diversa forma di sostegno finanziario pubblico

Il programma di metanizzazione del Mezzogiorno, superata la fase di stallo legata alla interpretazione della legge n. 266/97, che rendeva disponibili stanziamenti per 1.000 miliardi di lire, sta proseguendo con la definizione dei singoli interventi.

**Le incentivazioni**

La legge n.10 del 9 gennaio 1991, in attuazione del piano energetico nazionale, ha previsto incentivi finanziari in conto capitale per la realizzazione d'iniziativa riguardanti:

- a) il risparmio energetico (impianti di cogenerazione, teleriscaldamento, impianti eolici e fotovoltaici di potenza superiore a 10 MW, modifiche di processo dei cicli di produzione industriale) (art. 11)
- b) l'attuazione di progetti dimostrativi (art. 12)
- c) lo sviluppo di fonti rinnovabili (realizzazione di impianti idroelettrici) (art. 14).

Nel periodo 1992 -1993, sulla base dei decreti attuativi del 17/7/91 e del 7/5/92, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ha provveduto ad attribuire complessivamente 636 miliardi di lire per la realizzazione di 366 iniziative, per un investimento di circa 2.000 miliardi di lire ed un beneficio atteso in termini di risparmio energetico pari a circa 1,83 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (TEP) l'anno.

In maniera più dettagliata le risorse pari a 636 miliardi impegnate in forma poliennale sono state così suddivise:

tipologia	progetti n.	contributo (30%) (miliardi di lire)	risparmio energia (TEP/anno)
Art.11-impianti di potenza>10MW	203	392	1,3
Art.12-impianti dimostrativi e prototipi	53	160	0,4
Art.14-impianti idroelettrici	110	80	0,13
<b>Totale</b>	<b>366</b>	<b>636</b>	<b>1,83</b>

La legge n.10/91 ha previsto, inoltre, agli artt. 8,10 e 13 il trasferimento alle Regioni, con delibera del CIPE, di fondi stanziati annualmente per interventi minori nel settore del risparmio energetico e dello sviluppo delle fonti rinnovabili. I fondi totali stanziati e trasferiti alle regioni nel periodo 91-99 sono stati 237,5 miliardi di lire.

Per l'anno 2004 non sono state stanziati somme per gli interventi suddetti.

Si ricorda inoltre che la legge finanziaria del 1995 ha previsto, a partire dal 1996, per le sole Regioni a statuto ordinario, la soppressione dei trasferimenti finanziari per gli interventi relativi agli articoli 8,9 e 13.

L'Amministrazione attualmente si occupa della gestione stralcio delle opere incentivate ai sensi delle leggi n.308/82 e n.10/91, in fase di completamento, verificando, anche in collaborazione dell'Ufficio centrale di Bilancio, tutte quelle iniziative non terminate e provvedendo all'emissione dei provvedimenti conseguenti (restituzione contributi, revoche etc.).

Vengono, inoltre, fornite su richiesta oltre che di Autorità pubbliche e della Magistratura contabile, anche di soggetti privati e società interessate, documenti e

informazioni sugli atti e sulle attività svolte dall'Amministrazione nel settore delle incentivazioni pubbliche nel settore energetico, attuate tramite le due leggi n.308/82 e n.10/91, nel periodo 1984 - 2004.

In particolare:

a) Legge n.10/91 - Piano energetico nazionale

Nel corso del 2004 l'attività svolta dall'Amministrazione è consistita nella gestione stralcio degli interventi incentivati negli anni 1992-1993. In particolare sono stati emessi:

- N. 1 decreto di erogazione a saldo di un contributo per un importo di € 726.481,93 disposto a favore della ditta ASM Terni S.p.A.;
- N.1 decreto contestuale di approvazione di variante progettuale e di proroga del termine di ultimazione lavori disposto a favore della ditta A.P.E.C. S.r.l.;
- N.2 decreti di nomina Commissioni per accertamenti tecnico-amministrativi relativi alle iniziative realizzate dalle ditte ASM Terni S.p.A. e A.P.E.C. S.r.l..

b) Legge n.308/82 - Fonti di energia e risparmio energetico

Nel corso del 2004 l'attività svolta è consistita nella gestione stralcio degli interventi incentivati fino all'anno 1990. In particolare è stato emesso un decreto di nomina Commissione per accertamento tecnico- amministrativo relativo all'iniziativa realizzata dalla ditta AEM Torino S.p.A..

Attività svolta con le Regioni in applicazione dell'art.12 della legge n.537/93, di trasferimento delle competenze relative all'art.11 della legge n.10/91 e conferimento di funzioni ai sensi del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n.112

E' continuata l'attività di supporto alle Regioni per istruttorie relative a progetti relativi all'art.11 della legge n.10/91 già oggetto di valutazione da parte del MICA ai sensi del D.M. del 7 maggio 1992 e trasferiti alle regioni stesse, ai sensi dell'art.12 della legge n. 537/93. La collaborazione, disciplinata dai criteri direttivi emanati dalla conferenza Stato - Regioni in data 1-12-1994, si è articolata in numerosi contatti con le Regioni per chiarimenti in merito alla normativa trasferita, in chiarimenti relativi alla documentazione trasmessa dagli Uffici ministeriali e nel supporto agli Uffici regionali durante la fase di controllo della documentazione giustificativa degli investimenti presentata dalle società.

E' inoltre da segnalare, per quanto riguarda le attività di questa Amministrazione, quanto previsto dal decreto legislativo n.112 del 31 marzo 1998, riguardante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59.

In particolare, il capo V di tale decreto prevede all'articolo 30, comma 2, l'attribuzione alle Regioni anche dei compiti previsti dagli articoli 12 e 14 della legge 9 gennaio 1991, n.10, ad esclusione di quelli concernenti iniziative per le quali risultino già formalmente impegnati i fondi.

### **Le norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici**

Alcuni dei provvedimenti relativi a tale materia non sono stati ancora emanati, in particolare quelli relativi a:

- articolo 4, comma 1: Criteri generali tecnico costruttivi per l'edilizia sovvenzionata, convenzionata, nonché pubblica e privata;
- articolo 4, comma 2: Norme per il rilascio di autorizzazioni e la concessione di contributi per le opere pubbliche;
- articolo 4, comma 3: Norme per la costruzione e la ristrutturazione di impianti di interesse agricolo, zootecnico, forestale
- articolo 30: Certificazione energetica degli edifici

Relativamente ai due primi provvedimenti sono in corso di predisposizione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i relativi decreti. A tal proposito l'ENEA ha condotto una consultazione dei rappresentanti dell'industria delle costruzioni finalizzata alla definizione dei nuovi limiti di isolamento termico previsti nei suddetti decreti. I decreti prevedono tra l'altro, per incidere in modo significativo sui consumi energetici e ridurre realmente le emissioni inquinanti delle nostre città, provvedimenti che definiscono un ruolo di controllo da parte degli Uffici Tecnici Comunali.

La legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee- Legge comunitaria 2003" delega il Governo ad attuare, mediante decreto legislativo, la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sulle prestazioni energetiche degli edifici.

La direttiva ha lo scopo di "promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici nella Comunità tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l'efficacia sotto il profilo dei costi".

In particolare richiede la definizione da parte dei Stati Membri di:

- a) una metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
- b) requisiti minimi obbligatori in materia di prestazioni energetiche degli edifici;
- c) criteri generali per la certificazione energetica degli edifici;
- d) procedure di ispezione periodica degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva;
- e) i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;

In relazione alla rilevanza energetica ed ambientale ed all'impatto sui cittadini e sul sistema produttivo ed economico nazionale, il Ministero delle attività produttive si è fatto parte attiva, per dare attuazione alle disposizioni contenute nella direttiva europea 2002/91/CE, provvedendo ai necessari adempimenti in collaborazione con i principali soggetti istituzionali e gli organismi tecnici competenti in materia, attraverso la costituzione di un Gruppo di Lavoro con cui giungere a risultati efficaci in tempi compatibili con i vincoli posti dal nostro Paese e dall'Unione europea.



A tal proposito il Ministero delle attività produttive ha interpellato i Ministeri delle politiche comunitarie, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e del territorio, la Conferenza Stato Regioni, l'Enea, il CNR e il Comitato termotecnico italiano per arrivare a costituire un Gruppo di Lavoro rappresentativo di tutte le competenze.

Lo schema di decreto, attualmente in fase di elaborazione, è stato predisposto con il contributo di tutti i partecipanti al Gruppo di Lavoro, che ne hanno condiviso l'impostazione e i contenuti.

Nella stesura dello schema di decreto, in considerazione della complessità della materia, che integra i temi dell'efficienza energetica, della diversificazione delle fonti, della flessibilità e sicurezza degli approvvigionamenti, dello sviluppo e quantificazione dei servizi energetici, della concorrenza, dell'incolumità e sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente, e quindi con evidenti caratteristiche di non frazionabilità nella sua trattazione, nonché in relazione dell'estensione del suo campo di applicazione, della molteplicità dei soggetti a cui si rivolge, in termini di utenti finali, pubblica amministrazione, settori produttivi ed operatori del settore, si è posta particolare attenzione a una trattazione complessiva che garantisca l'unicità giuridica ed economica dello Stato ed il rispetto delle autonomie regionali e locali ed individuasse strumenti di raccordo e cooperazione tra i diversi livelli dell'Amministrazione dello Stato.

Inoltre nella stesura dello schema del decreto medesimo sono state riportate tutte le disposizioni, già definite nell'ambito del Gruppo di lavoro presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, contenute nei provvedimenti della legge n.10/91 relativi all'articolo 4, comma 1 ed articolo 4 comma 2, di cui al secondo capoverso del presente paragrafo.

Lo schema di decreto in parola è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) migliorare le prestazioni energetiche degli edifici;
- b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica;
- c) evitare disarmonie con le discipline vigenti nel settore introducendo modifiche o integrazioni alle discipline stesse al fine di coordinare le medesime garantendo la semplificazione e la coerenza logica, e sistematica e lessicale della normativa;
- d) assicurare lo sviluppo produttivo dell'industria nazionale del settore favorendo la competitività dei comparti più avanzati e promuovendo lo sviluppo tecnologico complessivo;
- e) contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto;
- f) predisporre programmi, regolamenti e strumenti, avvalendosi dei meccanismi di raccordo e cooperazione esistenti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, a loro volta finalizzati:
  - all'attuazione omogenea e coordinata della relativa disciplina su tutto il territorio nazionale;
  - al monitoraggio dell'attuazione della normativa attraverso la raccolta e l'elaborazione delle informazioni e dei dati;
  - a realizzare studi che consentano adeguamenti legislativi nel rispetto delle esigenze dei cittadini e dello sviluppo del mercato;
  - a promuovere l'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili anche attraverso la sensibilizzazione e l'informazione degli utenti finali dell'energia.

### **Il risparmio energetico negli impianti di riscaldamento**

Il processo di trasferimento delle competenze amministrative dallo Stato alle Regioni, avviato con la legge n. 59/97, ha visto la sua concreta attuazione con l'emanazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

In base al sopracitato D.Lgs n.112 le Regioni devono individuare le funzioni amministrative che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale e trasferire tutte le altre agli Enti locali.

In particolare per quanto riguarda gli impianti termici le Regioni devono svolgere una funzione di coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti locali per l'attuazione della legge n.10/91, del DPR n.412/93 e del DPR n.551/99, nonché assistere gli stessi per le attività di informazione dei cittadini e di formazione di operatori pubblici e privati nei settori della progettazione, installazione, esercizio e controllo impianti termici e per la certificazione energetica degli edifici.

#### *Legislazione Regionale in materia di verifica degli impianti termici: ruoli e competenze delle amministrazioni pubbliche*

Dall'esame degli atti emanati dalle singole Regioni in materia di verifica degli impianti termici, in attuazione del D.Lgs n.112/98, risulta che il trasferimento delle deleghe agli Enti locali è avvenuto con modalità diverse e che la situazione è molto disomogenea. Questo porterà inevitabilmente a differenziazioni su tutto il territorio nazionale delle relative attività da parte degli Enti locali sia sotto gli aspetti procedurali che sotto gli aspetti sostanziali.

Il quadro delle deleghe conferite agli Enti locali è sinteticamente riportato nella Tavola 3.

#### *Provvedimenti regionali di coordinamento*

Prima dell'emanazione del D.Lgs. n. 112/98, sono state emanate due deliberazioni Regionali: la prima della Regione Lombardia del 7 marzo 1995, n.5/64926 e la seconda della Regione Lazio del 14 marzo 1995, n1517.

Queste due deliberazioni costituiscono i primi atti di indirizzo applicativo delle disposizioni legislative nel settore delle verifiche degli impianti termici. Tali atti non sono stati vincolanti per gli Enti locali ma hanno contribuito a mettere a disposizione degli Enti locali stessi strumenti per rendere omogenei i loro comportamenti verso i cittadini.

La Regione Lombardia con la deliberazione del 21 dicembre 2001 è stata la prima regione in Italia, che, in base alle funzioni di coordinamento ad essa delegate dal sopracitato D.Lgs. n. 112/98, ha emanato un provvedimento con un contenuto concreto per l'attuazione delle verifiche degli impianti termici nella propria regione.

In particolare, analizzando la suddetta deliberazione, si evidenzia che essa si basa su un accordo volontario tra la Regione Lombardia e le associazioni di categoria dei manutentori in base al quale viene stabilito che le modalità e le procedure per l'attività di manutenzione e di verifica degli impianti termici inferiori a 35 kw devono essere definite come indicato nella " Convenzione tipo", allegata alla delibera stessa, tra le Amministrazioni competenti ai controlli, ai sensi del DPR n.412/1993 e del DPR n. 551/1999, e le associazioni di categoria dei manutentori e/o singoli manutentori.

Inoltre la Regione Lombardia promuoverà, in accordo con le Amministrazioni competenti e le Associazioni di categoria, percorsi di riqualificazione e formativi per gli operatori pubblici e privati.

Per quanto riguarda la campagna informativa la Regione si attiverà:

- per ideare e realizzare un opuscolo guida, al fine di informare i cittadini sugli obblighi derivanti dalla legge per la manutenzione degli impianti termici;
- per attivare un numero telefonico per il lancio della campagna di sensibilizzazione e informazione
- per ideare e realizzare pagine internet dedicate al contenuto dell'Accordo.

Un altro aspetto chiarito dalla delibera della Regione Lombardia è quello relativo ai requisiti degli organismi esterni incaricati delle verifiche da parte degli Enti locali.

Fermi restando i requisiti minimi, di cui al DPR n.412/93 ed al DPR n.551/99, la Regione Lombardia ritiene che i verificatori debbano avere i requisiti di cui all'articolo 3, lettere a) e b) della legge n.46/1990 ed in particolare siano persone in possesso della laurea in ingegneria o in chimica industriale o diplomati con un anno di esperienza nel settore termotecnico.

Per quanto riguarda l'incompatibilità del verificatore ad eseguire le verifiche, questa sussiste solo se il verificatore abbia svolto qualsiasi attività (progettazione, installazione, manutenzione, ecc.) sull'impianto oggetto del controllo.

La Regione Emilia Romagna con la deliberazione del 18 marzo 2002, n.3787568, ha emanato le "Prime disposizioni" concernenti il coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti locali in materia di contenimento dei consumi di energia negli edifici ai sensi dell'art.30 del D.Lgs n.112 /98.

Tale deliberazione riporta un progetto per l'adeguamento degli impianti termici caratterizzato:

- dalla messa in campo di strumenti di partecipazione delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni imprenditoriali;
- dalla promozione di strumenti di adesione volontaria delle forze economiche e sociali;
- dalla promozione di Agenzie locali per l'energia;
- dalla stipula di intese con le associazioni dei consumatori, con le imprese di distribuzione di energia e con le organizzazioni degli operatori preposti alla gestione, manutenzione e controllo degli impianti per qualificare i servizi resi all'utenza ;
- dalla sottoscrizione di accordi di programma tra la Regione e gli Enti locali
- dall'erogazione di contributi.

Inoltre il progetto contiene disposizioni specifiche per la realizzazione dei controlli sugli impianti termici.

In particolare, per quanto concerne i requisiti del personale addetto alle verifiche, in attesa della definizione di un sistema di accreditamento regionale, viene specificato che esso deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- attestato rilasciato dall'ENEA ovvero dalla Regione o dagli Enti locali ai soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui alla legge n.46/90;
- iscrizione agli appositi elenchi conservati presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Inoltre il progetto definisce:

- il ruolo delle imprese di servizi;

- il ruolo degli operatori preposti;
- la programmazione dei controlli;
- gli elementi a integrazione del sistema informativo;
- gli oneri e i contrassegni relativi ai controlli;
- la qualificazione e la razionalizzazione delle strutture operative preposte ai controlli;
- un tavolo di confronto e di coordinamento.

La Regione Piemonte con la deliberazione del 23 maggio 2002, n. 45-6103 ha emanato gli indirizzi relativi all'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alle Province in materia di controllo sul rendimento energetico degli impianti termici, nonché allo svolgimento dei compiti da espletarsi da parte dell'A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) in modo integrato.

Al fine di agevolare le Amministrazioni Provinciali la deliberazione della Regione Piemonte, a titolo meramente esemplificativo e non vincolante, riporta uno schema di accordo tipo per la regolamentazione dei rapporti tra le Province e l'A.R.P.A. e uno schema di Regolamento per l'esecuzione dei controlli sul rendimento di combustione e sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici.

La Regione Friuli Venezia Giulia con la deliberazione del 28 agosto 2002, n. 2921 ha definito indirizzi ed elementi omogenei per le procedure di esercizio e manutenzione degli impianti termici, di cui alla legge n.10/1991, da parte degli Enti competenti della Regione.

Tale deliberazione è il frutto del lavoro di un tavolo di coordinamento istituito con la legge regionale del 14 febbraio 2002, n. 6, che ha definito un Regolamento tipo che riporta gli indirizzi e gli elementi omogenei per costituire il catasto degli impianti e la relazione biennale e per svolgere le attività dei controlli: o direttamente da parte degli Enti locali o con convenzione con appositi organismi esterni aventi specifiche competenze tecniche.

Inoltre nel Regolamento sono contenute disposizioni particolari per gli impianti non conformi, per gli impianti pericolosi, per gli impianti con carenza della documentazione e per i casi di impedimento a fare eseguire i controlli.

Pertanto solo cinque Regioni hanno emanate le delibere di coordinamento regionale e, come sopra evidenziato, dall'esame delle stesse emerge che alcune disposizioni non sono state dettate in maniera univoca dalle singole Regioni agli enti locali e che questo porterà inevitabilmente a differenziazioni su tutto il territorio nazionale delle relative attività da parte degli Enti locali sia sotto gli aspetti procedurali che sotto gli aspetti sostanziali.

Il quadro delle disposizioni regionali di coordinamento che sono state emanate a partire dall'entrata in vigore del DPR n. 412/93 è sinteticamente riportato nella Tavola 4.

Il Ministero delle Attività Produttive, nell'ambito delle sue specifiche competenze, in considerazione di quanto sopra riportato, e tenendo conto che i problemi che hanno condizionato l'avvio delle verifiche degli impianti termici sono stati principalmente:

- Carenze di personale tecnico nelle pubbliche Amministrazioni coinvolte;
- Interpretazione non univoca delle disposizioni legislative;
- Mancanza di coordinamento regionale;
- Mancata definizione degli oneri a carico degli utenti;
- La qualifica del verificatore.

al fine di individuare, con il supporto dell'ENEA, possibili percorsi operativi, che consentissero di affrontare in modo idoneo tali problematiche, ha nominato un Gruppo di Lavoro costituito da rappresentanti del Ministero stesso, delle Regioni: Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna e della Provincia Autonoma di Trento, con il compito di redigere linee guida contenenti procedure operative per l'uniforme applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 in merito al controllo, alla verifica ed alla corretta manutenzione degli impianti termici.

Il Gruppo di Lavoro concordemente ha definito che le linee guida, in parola, esplicitino le seguenti attività:

- 1) Elaborazione di un documento di sintesi che raccolga in forma organica i risultati ottenuti dalle regioni partecipanti al Gruppo di Lavoro.
- 2) Elaborazione di un documento che possa essere utilizzato dalle regioni che ancora non avessero provveduto ad emettere proprie linee guida.
- 3) Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del DPR 412/93, e successive modifiche, nel territorio nazionale.
- 4) Istituzione della figura del "verificatore unico" (DPR 412/93, L 46/90, Delibera Autorità per l'Energia 40/04 ecc..)

In particolare per le attività di cui al punto 2) è stata concordata l'esplicitazione delle seguenti attività:

- a. Soggetti responsabili dell'attuazione : Comuni con più di 40.000 abitanti e Province per la restante parte del territorio o solo Province.
- b. Accordi volontari e tavoli di concertazione con i soggetti coinvolti :manutentori, installatori, consumatori, ordini professionali.
- c. Modalità di affidamento degli incarichi: Singoli professionisti, Società incaricate con gara pubblica, Aziende ex municipalizzate, Agenzie energetiche provinciali, Altro.
- d. Requisiti degli operatori incaricati alle verifiche.
- e. Modalità di reperimento, formazione ed accertamento dell'idoneità tecnica degli operatori incaricati alle verifiche.
- f. Numerosità e frequenze delle verifiche: Autocertificazioni, standardizzazione dell'allegato H.
- g. Definizione dei contenuti e delle modalità di effettuazione delle verifiche:  
Standardizzazione del Rapporto di Prova
- h. Gestione delle non conformità e sanzioni.
- i. Costi per gli utenti.
- j. Costi per gli Enti Locali.
- k. Seminari di informazione - formazione verso i soggetti coinvolti (regioni, Enti Locali, verificatori , manutentori, installatori, amministratori di condominio ecc...)
- l. Informazione al pubblico.
- m. Procedure di trasmissione della documentazione da parte dei soggetti coinvolti.
- n. Costituzione del catasto impianti: accordi e convenzioni con le società distributrici del combustibile, modalità di implementazione ed aggiornamento del catasto.
- o. Eventuale istituzione dell' "etichetta di identificazione dell'autocertificazione".

- p. Definizione dei contenuti, del format e delle modalità di invio da parte degli Enti Locali della "Relazione biennale sullo stato di avanzamento delle attività" alla Regione di appartenenza.

Il Gruppo di Lavoro prevede di completare i lavori entro la prima metà dell'anno 2005.

### **La metanizzazione del Mezzogiorno**

L'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, ha previsto l'attuazione di un programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno. Detto programma fu definito dal CIPE con deliberazione dell'11 febbraio 1988.

A tale fine la legge sopracitata ha autorizzato la concessione di contributi in favore di determinati comuni per la costruzione di reti urbane di distribuzione del gas metano, nonché in favore di operatori privati per la realizzazione di adduttori secondari aventi le caratteristiche di infrastrutture pubbliche.

Le agevolazioni finanziarie sono concesse, sulla base dei criteri e delle modalità fissati dal CIPE, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previa istruttoria tecnica del Ministero delle Attività Produttive. I contributi sono erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti a stati di avanzamento e finale dei lavori.

Il programma ha goduto, sin dal suo avvio, del cofinanziamento comunitario attraverso il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per il periodo 1989-93 e 1994-99.

I fondi stanziati fino al 1996 hanno consentito la metanizzazione di diversi comuni del Mezzogiorno (oltre 800) e la realizzazione di n. 116 adduttori e collegamenti di bacino per il trasporto del gas.

Per il completamento del programma, l'art. 9 della legge 7 agosto 1997, n.266, modificato dall'art. 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ha autorizzato la spesa di 516,5 milioni di euro (1.000 miliardi di lire). Le leggi finanziarie per gli anni 2001/2004 hanno destinato al programma altri 284 milioni di euro (150 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, e 100 miliardi di lire per l'anno 2004).

In attuazione delle leggi sopracitate, su proposta del Ministero delle Attività Produttive il CIPE, con delibere del 30 giugno 1999, 8 marzo 2001 e 9 maggio 2003, ha stabilito nuove procedure per la concessione dei contributi e la ripartizione delle somme da destinare ai contributi stessi, secondo le seguenti priorità:

- a) concessione alle città capoluogo di provincia che non abbiano presentato, nei tempi previsti da precedenti deliberazione del CIPE, la domanda di contributo;
- b) proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, primo triennio operativo, di cui alla deliberazione del CIPE dell'11 febbraio 1988, anche per i comuni appartenenti a bacini di utenza già parzialmente finanziati;
- c) avvio del programma di metanizzazione della regione Sardegna.

Le somme sopra indicate sono state così ripartite:

- a) 15,5 milioni di euro (30 miliardi di lire) ad integrazione degli interventi già finanziati nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno (Q.C.S.) 1989 -1993, ma non completati entro la scadenza fissata al 31 dicembre 1996 dal predetto Q.C.S. per la fruizione dei contributi comunitari. Detta somma è stata impegnata per far fronte alle spese previste dall'art. 2 della legge n.73/98, recante norme accelerative di tali specifici interventi;
- b) 12,9 milioni di euro (25 miliardi di lire) alla regione Sicilia per gli interventi di metanizzazione ricadenti nel suo territorio, che risultano inseriti nel P.O.P. Sicilia 1994 - 1999;
- c) 690,9 milioni di euro (1.337,9 miliardi di lire) al finanziamento di nuove reti urbane di distribuzione del gas metano, con priorità per i comuni appartenenti al cosiddetto triennio operativo, a bacini di utenza già parzialmente finanziati e da

- ultimo, per i comuni che abbiano realizzato l'impianto ovvero che abbiano dato inizio ai lavori;
- d) 77,5 milioni di euro (150 miliardi di lire) all'avvio del programma di metanizzazione della regione Sardegna, di cui all'Intesa Istituzionale di Programma, stipulata tra il Governo e la Regione Sardegna, ed allo specifico Accordo di programma quadro del 21 aprile 1999;
  - e) 3,7 milioni di euro per eventuali esigenze della Cassa Depositi e Prestiti relative alla copertura dei contributi già erogati ma non riconosciuti a carico del FESR.

I nuovi interventi di metanizzazione, di cui al precedente punto c), non godono del cofinanziamento comunitario in quanto la U.E. non ha accolto la richiesta dello Stato Italiano di inserire il programma nel Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006.

Per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano (per le quali è previsto un contributo complessivo di circa il 52,4% per cento della spesa ammessa), i comuni che hanno presentato domanda di finanziamento entro il termine di scadenza fissato al 30 giugno 2001 dall'art. 145, comma 23 della legge n.388/2000, sono 751. Dalla data di pubblicazione della delibera del CIPE 30 giugno 1999 (recante nuove norme attuative per il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno) il Ministero delle Attività produttive ha finanziato n.648 comuni, per un investimento complessivo di circa 1.318 milioni di euro, di cui circa 690,9 milioni di euro a carico dello Stato, impegnando così tutti i fondi che il CIPE ha destinato alle reti, a valere sulla legge n. 266 del 1997, art.9, e successive leggi finanziarie. In particolare, nell'anno 2004 sono stati ammessi alle agevolazioni finanziarie previste dalla suddetta delibera n. 48 comuni, per un investimento di circa 129 milioni di euro, di cui circa 68 milioni a carico dello Stato.

L'articolo 11 della legge n.784/80 e successive modifiche e integrazioni, varie delibere CIPE di attuazione, la partecipazione finanziaria delle regioni Abruzzo, Molise e Sicilia e di operatori privati del settore del gas, hanno reso possibile la realizzazione delle infrastrutture necessarie per l'avvio del servizio di distribuzione del metano nelle Regioni del Mezzogiorno.

Fanno parte di queste Regioni complessivamente 2.360 comuni, con una popolazione di circa 20,7 milioni di abitanti.

Il programma di metanizzazione previsto dall'articolo 11 della legge n.784 citata comprende 2.100 comuni, con una popolazione residente di 20,1 milioni di abitanti.

I vari interventi finanziari nazionali e regionali, che si sono susseguiti nel tempo, hanno interessato complessivamente 2070 comuni, con una popolazione residente di 19,7 milioni di abitanti.

Alla fine del 2004 i Comuni allacciati direttamente alla rete nazionale dei metanodotti, compresi quelli serviti per estensione dagli stessi, erano complessivamente 1.780, con una popolazione di 18,7 milioni di abitanti. Per altri 290 Comuni, con una popolazione di circa 1 milioni di abitanti, sono in corso i lavori per la realizzazione della rete di distribuzione del gas o sono prossimi all'avvio i lavori in quanto già finanziati.

Per la completa metanizzazione del Mezzogiorno (Sardegna esclusa) restano da finanziare:



- 70 comuni compresi nel programma di metanizzazione del Mezzogiorno, di cui all'art.11 della legge n. 784/80, con una popolazione residente di circa 400.000 abitanti;
- 220 comuni non compresi in alcun programma nazionale o regionale, con una popolazione residente di circa 650.000 abitanti;
- nuovi centri abitati dei comuni già dotati di una rete urbana di distribuzione di gas metano (ossia ampliamento delle reti esistenti), riguardanti una popolazione residente di circa 900.000 abitanti.

Si stima che per la metanizzazione di tutti i comuni sopra indicati occorra un nuovo stanziamento di circa 300 milioni di euro, di cui 80 milioni di euro per il completamento del programma previsto dalla legge n. 784 del 1980.

Quanto al programma di metanizzazione della Sardegna, esso è regolamentato dallo specifico "Accordo di programma quadro", stipulato in data 21 aprile 1999 tra l'ex Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e la Regione Autonoma della Sardegna.

All'attuazione dell'accordo è preposto un Comitato Istituzionale di Gestione, coadiuvato da un Comitato paritetico d'attuazione, così come previsto dagli articoli 9 e 10 dell'Intesa Istituzionale di Programma, approvata dal CIPE con delibera 19 febbraio 1999.

Le direttrici principali secondo le quali l'accordo viene attuato sono essenzialmente due:

1. Analisi, progettazione e realizzazione del sistema di adduzione del metano all'isola.
2. Progettazione e realizzazione di nuove reti di distribuzione di gas metano nei comuni isolani.

Per la copertura finanziaria è stata assegnata, a titolo di dotazione iniziale, la somma di 129,1 milioni di euro (250 miliardi di lire) a valere per 77,5 milioni di euro sulla legge n.266/97 (delibera CIPE 30.6.99 citata) e per 51,6 milioni di euro sulla legge n.402/94.

In maggior dettaglio, il punto 1 prevede "l'esame delle alternative tecniche possibili per la progettazione del sistema economicamente più efficace per l'adduzione di metano all'isola", nonché il lancio di una gara internazionale per la realizzazione del progetto usando la tecnica del "projet financing" integrato con risorse pubbliche.

Nel quadro del "Protocollo per il partenariato economico italo algerino", firmato ad Algeri il 3 giugno 2002 dai capi dei rispettivi governi, è stata prevista la realizzazione di un nuovo gasdotto che porterà il gas algerino in Sardegna e di qui nel Continente Europeo.

Per lo studio di fattibilità di tale gasdotto è stata costituita una società mista tra SONATRACH, EDISON, ENEL POWER, WINTERSHALL e EOS ENERGIA, la quale è aperta all'ingresso di altre società italiane.

Tenuto conto del nuovo inquadramento strategico della Sardegna nel Mediterraneo con la disposizione contenuta nel collegato alla legge finanziaria 2002, approvato dal Parlamento, nonché della necessità di una partecipazione diretta della Sardegna alla realizzazione del suddetto gasdotto, il Ministero delle Attività Produttive e la Regione Sardegna in data 25 febbraio 2003 hanno stipulato un Protocollo d'Intesa con il quale le parti hanno provveduto ad aggiornare le ipotesi di adduzione previste dall'accordo Quadro 1999. La Regione ha quindi aderito alla società mista sopra indicata tramite la

propria Società Finanziaria S.F.I.R.S. S.p.A. e la propria Società specializzata PROGEMISA S.p.A..

Al fine di garantire il potenziamento e la realizzazione di infrastrutture di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio di gas naturale da Paesi esteri, tra cui in particolare detto gasdotto, l'articolo 27 della legge 12.12.2002, n.273, ha previsto la concessione di contributi, autorizzando la spesa di 18.000.000 di euro per l'anno 2002, 79.159.000 euro per l'anno 2003 e di 136.051.000 euro per l'anno 2004.

Per quanto riguarda le procedure di finanziamento, il CIPE, con deliberazione 29 settembre 2003 ha ripartito le somme stanziato per il periodo 2002-2004 nella misura del 20% per gli studi di fattibilità e dell'80% per la loro realizzazione.

Per le infrastrutture di particolare rilevanza strategica, quale l'opera in esame, la suddetta delibera prevede un contributo in conto capitale per gli studi di fattibilità fino al 50% della spesa ammissibile e un finanziamento agevolato per la realizzazione di dette infrastrutture fino al 25% della spesa ammissibile, rimborsabile nella misura dello 0,5% annuo.

I criteri di concessione dei contributi, i requisiti di validità dei progetti e le priorità sono determinati con decreto del Ministro delle Attività Produttive.

La concessione dei contributi è comunque subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea. Nel frattempo, la Soc. GALSI ha presentato una domanda di finanziamento, che prevede un costo dello studio di fattibilità di 9.339 euro.

Quanto al punto 2 dell'Accordo Quadro del 1999, il Ministero delle Attività Produttive - nell'ambito delle sue specifiche competenze - ha finanziato i Comuni di Cagliari, Sassari, Oristano e Nuoro. I lavori di costruzione delle reti urbane di distribuzione nei primi tre comuni sono stati ultimati. Gli impianti sono eserciti con una miscela di aria e propano e consentono agli utenti di usufruire dei vantaggi di un sistema energetico a rete, che potrà essere convertito all'uso del metano quando disponibile.

Per la definizione del programma di estensione delle reti ad altri comuni dell'isola - la cui attuazione è riservata alla Regione Sardegna - è in corso tra la predetta Regione e il Ministero dell'Economia e delle Finanze una modifica dell'Accordo Quadro del 1999, al fine di adeguarlo alla nuova impostazione di processo sopra accennata.

Nella Tavola 5 sono sinteticamente riportati gli atti relativi alla metanizzazione del Mezzogiorno.

## **La Pianificazione Energetica Regionale**

Nel corso degli ultimi due anni vi è stata una ulteriore accelerazione nella definizione dei Piani Energetico Regionali da parte delle Regioni.

La materia inquadrata dai Piani Energetici Regionali si è ampliata dai contenuti previsti dall'articolo 5 della legge n.10/91 a tutte le competenze trasferite alle Regioni in materia di energia dal decreto legislativo n.112/98 e dal nuovo assetto istituzionale profondamente rinnovato dalla modifica del Titolo V della Costituzione.

Il Piano Energetico Regionale è il principale strumento attraverso il quale le Regioni possono programmare ed indirizzare gli interventi, anche strutturali, in campo energetico nei propri territori e regolare le funzioni degli Enti locali, armonizzando le decisioni rilevanti che vengono assunte a livello regionale e locale (ad esempio: piani per lo smaltimento dei rifiuti, piani dei trasporti, piani di sviluppo territoriale, piani di bacino per la gestione delle risorse idriche).

Il Piano Energetico Regionale costituisce il quadro di riferimento per i soggetti pubblici e privati che assumono iniziative in campo energetico nel territorio di riferimento.

Esso contiene gli indirizzi, gli obiettivi strategici a lungo, medio e breve termine, le indicazioni concrete, gli strumenti disponibili, i riferimenti legislativi e normativi, le opportunità finanziarie, i vincoli, gli obblighi e i diritti per i soggetti economici operatori di settore, per i grandi consumatori di energia e per l'utenza diffusa.

La programmazione energetica regionale viene attuata anche per "regolare" ed indirizzare la realizzazione degli interventi determinati principalmente dal mercato libero dell'energia (DLgs n.79/99 e DLgs n.164/00).

La Pianificazione energetica si accompagna a quella ambientale per gli effetti diretti ed indiretti che produzione, trasformazione, trasporto e consumi finali delle varie fonti tradizionali di energia producono sull'ambiente. Il legame tra energia e ambiente è indissolubile e le soluzioni possono essere trovate insieme, nell'ambito del principio di sostenibilità del sistema energetico.

Il Piano può essere guidato anche da funzioni "obiettivo" tipicamente ambientali, come il perseguimento degli obiettivi di Kyoto, mediante una serie di misure di natura energetica e di innovazioni tecnologiche, pur nell'ambito di quanto sopra evidenziato. Il Piano Energetico Regionale diventa in tal caso Piano Energetico Ambientale Regionale.

Il Piano Energetico Ambientale Regionale contiene anche le misure relative al sistema di offerta e di domanda dell'energia.

Relativamente all'offerta nel Piano sono rappresentate e valutate le possibili soluzioni, da quelle tradizionali a quelle basate sulle fonti alternative e rinnovabili, con attenzione agli aspetti di disponibilità nel territorio, di economicità, di potenzialità per lo sviluppo di specifiche industrie locali, di impatto ambientale sia per l'assetto del territorio sia per le emissioni.

La gestione della domanda costituisce una parte importante del piano, in quanto la facoltà di intervento della Regione, a vario titolo, è molto ampia e la razionalizzazione dei consumi può apportare un grande vantaggio a livello regionale e locale.

In diversi casi il Piano ha carattere di trasversalità rispetto agli altri Piani economici settoriali e territoriali della Regione, sia per la valutazione della domanda, che per l'individuazione dell'offerta, la quale è legata, per vari aspetti, alle caratteristiche tipologiche e territoriali della stessa utenza.

I bacini di domanda e di offerta sono individuati contemporaneamente sul territorio (casi tipici sono il teleriscaldamento, la cogenerazione industriale e per grandi servizi pubblici).

Il Piano ha carattere aperto e scorrevole in quanto deve recepire tutte le nuove situazioni, le opportunità positive, le modifiche economiche, sia strutturali che congiunturali, o vincoli e condizioni, che possono venire dall'interno e dall'esterno.

In molti casi il Piano Energetico Ambientale è stato definito utilizzando il metodo della concertazione sia orizzontalmente sul territorio che verticalmente con soggetti economici (imprese, operatori energetici, consumatori).

La concertazione tra Regioni, Province e Comuni è un processo che si rende necessario sulla base della ripartizione dei compiti già stabiliti nel DLgs n.112/98.

La concertazione con soggetti economici e sociali si è anche resa necessaria per attivare iniziative e risorse finanziarie, nonché per coinvolgere i consumatori dei settori produttivi e civili in iniziative a carattere diffuso.

La pianificazione energetica ha tenuto conto, recepito ed utilizzato le disposizioni governative (decreti dei Ministeri delle Attività Produttive e dell'Ambiente), cui si aggiungono i possibili interventi finanziabili con i Fondi Strutturali 2001-2006, mediante le misure per l'energia e per l'ambiente.

I risultati prevedibili nelle singole regioni, con l'attuazione dei decreti, sono anche piuttosto consistenti per i prossimi anni.

L'importanza della definizione dei Piani Energetico-Ambientali Regionali è stata richiamata nel giugno 2001 nel "Protocollo d'intesa della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome per il coordinamento delle politiche finalizzate alla riduzione delle emissioni di gas-serra nell'atmosfera", noto come "Protocollo di Torino", che si prefigge lo scopo di "pervenire alla riduzione dei gas serra, così contribuendo all'impegno assunto dallo Stato italiano nell'ambito degli obblighi della UE stabiliti dagli accordi internazionali" e programmato nella Delibera CIPE 137/98 del 19.11.98.

Nel Protocollo di Torino le Regioni individuano nella pianificazione energetico-ambientale lo strumento per indirizzare, promuovere e supportare gli interventi regionali nel campo dell'energia assumendo a livello di Regione impegni ed obiettivi congruenti con quelli assunti per Kyoto dall'Italia in ambito comunitario (abbattimento al 2010-2012 delle emissioni di CO<sub>2</sub> a livelli inferiori al 6,5% rispetto a quelli del 1990).

Il Protocollo è stato per diverse Regioni un punto di riferimento per perseguire lo sviluppo sostenibile.

Nei piani Energetico-Ambientali, definiti come strumenti quadro flessibili, sono anche programmate azioni per lo sviluppo delle fonti rinnovabili, la razionalizzazione della produzione energetica ed elettrica in particolare, la razionalizzazione dei consumi energetici: in sostanza tutte quelle azioni di ottimizzazione delle prestazioni tecniche dal lato dell'offerta e dal lato della domanda.

Fondamentale appare anche il richiamo alla necessità di raccordo ed integrazione con gli altri settori di programmazione e al ruolo dell'innovazione tecnologica, degli strumenti finanziari e delle leve fiscali tariffarie ed incentivanti.

Sulla base dello schema utilizzato nella delibera 137/98 del CIPE nella quantificazione degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> da processi di combustione, si possono focalizzare gli elementi reali di analisi ed elaborare alcuni indicatori di situazioni e prestazioni energetiche ed ambientali regionali, così da permettere la stima dell'entità degli impegni da assumere a livello regionale nei vari settori di intervento.

Tali interventi diventano parte integrante dei Piano Energetico-Ambientali regionali.

L'attuale stato di definizione dei Piani è riportato nella Tavola n.2.

In particolare in undici ambiti regionali e nelle due Province Autonome i Piani sono stati approvati dalle rispettive Giunte e, in quattro casi come nella Regione Lazio, nella Regione Piemonte, nella Regione Toscana e nella Regione Valle d'Aosta, dal Consiglio Regionale, mentre in molte altre Regioni sono in corso attività per la stesura o l'aggiornamento di Piani precedenti.

Nella predisposizione dei Piani, gli Uffici regionali preposti si fanno in genere assistere dall'ENEA, da Agenzie regionali, da Università, da Consorzi, da Società private e da singoli esperti.

L'ENEA svolge essenzialmente un ruolo di supporto tecnico-scientifico ed organizzativo del Piano.

Il supporto è generalmente costituito dall'impostazione del Piano, dalla definizione del quadro conoscitivo regionale e locale relativo al sistema energetico (struttura dei consumi energetici, scenari energetico-ambientali, valutazioni delle potenzialità di risparmio energetico e di sfruttamento di risorse energetiche rinnovabili), e nella individuazione degli interventi nei vari settori.

Inoltre l'ENEA svolge un ruolo di coordinatore tecnico-scientifico tra il sistema nazionale e le Regioni, e tra queste stesse, al fine di dare continuità territoriale alla programmazione regionale, che permetta confronti tra le Regioni stesse, basati su metodologie e criteri tecnici comuni.

L'ENEA è intervenuto nella predisposizione di quasi tutti i Piani, su richiesta delle Regioni.

La Regione svolge essenzialmente un ruolo politico, che si concretizza nella determinazione delle linee di indirizzo, degli standard e delle normative di attuazione, nella programmazione degli interventi e nelle necessarie risorse finanziarie (Piano di indirizzo e Piano finanziario).

Le agenzie regionali e locali per l'energia hanno acquisito capacità di progettazione adeguate, in grado di supportare le strategie di sviluppo locale.

In definitiva, punto fondamentale di snodo nel processo di decentramento in campo energetico-ambientale è l'affermarsi di una prassi programmatoria regionale, esplicitatesi attraverso un Piano Energetico Regionale pienamente integrato nel Piano Regionale di sviluppo e collegato alle altre pianificazioni settoriali in una ottica di sviluppo sostenibile.

In particolare i Piani Energetici Ambientali Regionali realizzati hanno una impostazione caratterizzata da:

- a) una più marcata integrazione orizzontale con altri piani non energetici (Piano Regionale di Sviluppo, Piano Territoriale, Piano Trasporti, Piano Rifiuti, ecc.), dai quali trarre le indicazioni per meglio definire gli obiettivi energetici da perseguire e, viceversa, per richiedere a questi la necessaria valutazione energetica delle

- possibili soluzioni individuate, con una concezione sempre più integrata e trasversale del fattore energia;
- b) una maggiore integrazione con gli aspetti di carattere ambientale, ulteriore fattore di scelta, oltre a quello energetico ed economico, dei possibili interventi. Di fatto, tutti i Piani realizzati hanno considerato prioritario l'obiettivo dell'abbattimento delle emissioni inquinanti derivanti dalla trasformazione e dal consumo delle fonti di energia e, per tale aspetto, si può parlare di Piani Energetico - Ambientali;
- c) una diversa concezione delle modalità di raggiungimento degli obiettivi del Piano, con una attenzione crescente alla concertazione e condivisione delle scelte con i soggetti interessati.

## **La Pianificazione Energetica Comunale e Provinciale**

L'articolo 5, comma 5 della legge n.10/91, dispone che i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti debbano prevedere, all'interno del proprio Piano Regolatore Generale (PRG), uno specifico piano relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia. Questo disposto di legge, pur con tutti i suoi limiti, offre tuttavia ai Comuni una occasione unica per integrare il fattore energia nelle scelte che l'Amministrazione deve compiere per migliorare l'ambiente urbano e la qualità della vita nelle città, scelte che si estrinsecano attraverso la predisposizione e l'uso di altri strumenti di programmazione quali quelli in materia di rifiuti urbani, di depurazione delle acque di scarico, di approvvigionamento idropotabile, di traffico, o di regolamentazione quali le Norme Tecniche di Attuazione del PRG, il Regolamento d'Igiene, il Regolamento Edilizio.

L'obbligo della predisposizione del Piano Energetico Comunale (PEC) riguarda 136 Comuni, con una popolazione complessiva interessata di circa 21 milioni di abitanti, pari al 36% del totale dei cittadini italiani.

A tredici anni di distanza dall'entrata in vigore della legge, risulta che 35 città ( il 28% di quelle obbligate) hanno predisposto il Piano Energetico, anche se la popolazione complessivamente coinvolta (intorno agli 8 milioni di abitanti) rappresenta il 38% del totale della popolazione dei 136 Comuni interessati.

Dall'analisi complessiva dei Piani Energetici Comunali finora realizzati risulta che:

- l'efficienza energetica delle nostre città appare nettamente migliorabile, con possibili riduzioni dei consumi energetici del 10 - 15 % ottenibili attraverso interventi tecnicamente ed economicamente realizzabili in molti settori (abitazioni, ospedali, scuole, industrie ecc.);
- l'emissione di inquinanti alteranti il clima dovrebbe conseguentemente ridursi in questi settori, con un notevole contributo al rispetto degli impegni presi dall'Italia in relazione al Protocollo di Kyoto, mentre più difficile risulta la diminuzione delle emissioni nel settore dei trasporti;
- la produzione di energia da fonti rinnovabili a livello urbano è ancora troppo esigua se non insignificante;
- più ridotta è la percentuale dei Comuni delle Regioni centro-meridionali che hanno predisposto il Piano Energetico Comunale, dell'ordine del 10%, rispetto ai comuni delle Regioni settentrionali ove tale percentuale sale al 30%.

Per quanto concerne la pianificazione energetica provinciale si osserva che a livello provinciale le competenze definite dalla legge n.10/91 erano abbastanza modeste, limitandosi praticamente ai compiti di controllo sugli impianti di riscaldamento degli ambienti relativi ai territori comunali con meno di 40.000 abitanti.

Il Piano Energetico Provinciale (PEP) trovava di conseguenza difficoltà a collocarsi in questo settore, con sole funzioni di snodo e collegamento tra il Piano Energetico Regionale e quello Comunale, questi ultimi entrambi introdotti dall'art.5 della legge n.10/91.

Con il DLgs n.112/98 le Province hanno assunto competenze importanti tra cui:

- a) la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;

- b) l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia fino a 300 MW termici.

A queste competenze si aggiungono le funzioni amministrative che la Provincia è chiamata a svolgere, insieme al Comune, in materia di controllo sul risparmio energetico e sull'uso razionale dell'energia, oltre a quelle eventualmente previste e concordate con la Regione.

Se poi si considerano, da un lato, le altre competenze provinciali in materia di scuole, rifiuti, raccolta differenziata, inquinamento atmosferico e tutela ambientale e, dall'altro, le caratteristiche di "orizzontalità" della pianificazione energetica ( in particolare nei confronti dell'ambiente) può senz'altro conseguirne una collocazione evidenziata e corposa del Piano Energetico Provinciale all'interno del Piano Territoriale di Coordinamento, che rimane il riferimento centrale come documento di pianificazione provinciale.

Sebbene le Province (ad eccezione di quelle autonome di Trento e di Bolzano) non siano obbligate, per legge, a predisporre un proprio Piano Energetico, alcune di queste (25 su 103), e fra queste Milano, Grosseto, Benevento, Biella, Brescia, Torino, Belluno, Cremona, Agrigento, Sassari, Trento, Modena, Macerata, Mantova, Pesaro-Urbino, Reggio Calabria, hanno ritenuto opportuno dotarsi di questo strumento di programmazione. Altre Province hanno avviato programmi e progetti in campo energetico-ambientale al fine di dotarsi di documenti di piano a livello provinciale. Fra questi si possono citare le Province di Catania, Cosenza, Campobasso, Chieti, Viterbo, Ferrara, Verbania e Novara. Altre ancora hanno elaborato documenti per interventi settoriali. La Provincia riveste, infatti, un ruolo importante nella pianificazione di settori di attività all'interno dei quali risultano fondamentali gli aspetti energetici, quali il coordinamento delle attività di pianificazione territoriale ed urbanistica, la tutela dell'ambiente dalle emissioni inquinanti, la programmazione delle attività di gestione dei rifiuti e la tutela delle risorse idriche.

Lo "sviluppo sostenibile" costituisce il principale obiettivo della politica energetica provinciale. Sulla base di questo obiettivo i Piani Provinciali perseguono, come finalità specifiche, il contenimento dei consumi di energia, lo sviluppo delle fonti rinnovabili locali di energia e la tutela dell'ambiente.

L'impegno delle Province al riguardo è anche testimoniato dalla forte presenza di agenzie Provinciali per l'Energia e l'Ambiente, avviate con il sostegno comunitario, e successivamente inserite nel contesto territoriale con attività per le Amministrazioni, fino a costituire una Rete.

Anche per Province e Comuni l'ENEA svolge le azioni di supporto richiamate dalla legislazione e dalla legge istitutiva. In particolare ha svolto i lavori relativi al Piano Energetico-Ambientale del Comune di Bari e delle Province di Benevento e di Cremona.



### **Disposizioni relative agli "energy manager"**

I soggetti che per l'anno 2004 hanno effettuato la nomina del *Tecnico Responsabile per l'Uso Razionale dell'Energia (Energy Manager)*, sono in linea con i 2440 dell'anno precedente.

A favore degli "energy manager" vengono svolte sia attività a responsabilità ENEA, sia attività a responsabilità FIRE.

Molte azioni sono svolte in collaborazione sulla base della convenzione operante fra le due strutture.

Le tipologie di attività svolte dall'ENEA, in collaborazione con la FIRE, in continuità con quelle degli anni precedenti, hanno riguardato azioni di sensibilizzazione e diffusione dell'informazione basate su attività di sportello telefonico, convegni nazionali e incontri locali, e di formazione e aggiornamento professionale per tecnici e professionisti operanti nei settori industriali, civile terziario e nella Pubblica Amministrazione. Le azioni mirate a favorire, direttamente o indirettamente, l'attuazione degli adempimenti correlati all'art.19 della legge n.10/91 rispondono all'obiettivo di incrementare il numero dei soggetti adempienti gli obblighi di nomina, favorendo la presa di coscienza dei benefici ottenibili in termini economici e ambientali dal rafforzamento di ruolo e della capacità operativa dell'energy manager.

Nel 2004 l'ENEA ha continuato l'attività nel rispetto degli impegni previsti dall'Accordo di Programma ENEA-MAP per la realizzazione del POE-FESR "Interventi di supporto per il potenziamento delle attività di coordinamento, indirizzo, assistenza tecnica alle Regioni nel settore dell'energia" avviato nell'ambito del PON-ATAS QCS Obiettivo 1- 2000-2006, Asse I misura I.2, di cui alla decisione C(2001)635 del 22.3.2001 della Commissione Europea.

Questa attività, di durata pluriennale, e svolta in collaborazione con la FIRE, ha l'obiettivo finale di creare una rete di responsabili dell'energia nelle Regioni dell'Obiettivo 1, che svolga una funzione di supporto tecnico alle Amministrazioni regionali nel settore dell'energia, sia nella fase di definizione delle strategie, sia nella fase operativa di attuazione delle stesse. L'attività viene attuata sia attraverso l'organizzazione di workshops informativi e specialistici rivolti agli amministratori regionali, agli energy manager degli enti pubblici regionali e agli enti che non hanno ancora ottemperato all'obbligo della nomina, sia attraverso azioni da realizzare per via informatica sui siti web dell'ENEA, della FIRE e delle Regioni.

In dettaglio le principali attività avviate e realizzate nell'anno 2004 sono state:

- l'organizzazione di quattro convegni informativi di sensibilizzazione, in Basilicata, Sardegna, Puglia, Sicilia, nell'ambito delle attività verso le Regioni previste dal PON ATAS;
- l'organizzazione di corsi di aggiornamento degli energy manager operanti nei settori: residenziale/terziario, sanità, enti locali, industriale;
- la creazione di una banca dati dei partecipanti ai corsi per energy manager, disponibile per la consultazione nel sito web [www.fire-italia.it](http://www.fire-italia.it);
- l'aggiornamento ed ampliamento della rubrica sul sito web [www.fire-italia.it](http://www.fire-italia.it) dedicata alle domande sull'attuazione dei controlli previsti dal DPR n.412/93.

Le attività specificamente rivolte agli "energy manager" sono svolte dalla FIRE nell'ambito dello specifico accordo di programma MAP-FIRE per l'attuazione dell'articolo 19 della legge n.10/91, in collaborazione con l'ENEA grazie alla convenzione operante fra i due soggetti.

Nonostante il mancato rinnovo dell'accordo di programma MAP-ENEA, che avrebbe dovuto rendere disponibili i fondi per l'esecuzione delle azioni di pertinenza della FIRE, la Federazione ha condotto, avvalendosi di risorse proprie rese disponibili grazie al contributo dei soci o alle ricadute di incarichi assegnati da altre istituzioni, le attività previste dalla convenzione con il MAP, fra cui rientrano la predisposizione della banca dati degli "energy manager" nominati, azioni di supporto e sensibilizzazione rivolte ai soci ed ai nominati, l'aggiornamento professionale ed indagini su problematiche tecnologico-amministrative inerenti alla tematica energetica.

In collaborazione con l'ENEA è stato inoltre pubblicato sul sito web della FIRE il volume "I responsabili per l'uso dell'energia in Italia", contenente l'elenco degli "energy manager" nominati nel 2003, un quadro dell'evoluzione normativa in tema energetico ed indicazioni utili alle attività dei responsabili per l'uso razionale dell'energia- Il volume è stato inoltre diffuso tramite CD-ROM nell'ambito delle fiere ExpoComfort 2004 e Sinergy 2004 e del convegno organizzato dalla FIRE "L'efficienza energetica negli edifici: opportunità e ruoli per gli energy manager", tenutosi a novembre a Milano.

In dettaglio le principali attività avviate e realizzate dalla FIRE nell'anno 2004 sono state:

- la pubblicazione on-line e su CD-ROM del volume "I responsabili per l'uso dell'energia in Italia" edizione 2004;
- la realizzazione del periodico "Gestione energia" ed il continuo ampliamento/aggiornamento del sito Internet [www.fire-italia.it](http://www.fire-italia.it) per la diffusione dell'informazione tecnica specialistica e della normativa di interesse degli "energy manager" e per lo scambio di informazioni su casi "eccellenti" di gestione energetica e ambientale. All'interno del sito è inoltre continuata la pubblicazione di schede illustrative delle principali tecnologie di uso razionale dell'energia (URE), con specifico riferimento ai decreti ministeriali di efficienza energetica del 20 luglio 2004, avviata nell'anno precedente, e sono state aggiunte delle sezioni dedicate alla sanità e all'edilizia sostenibile;
- l'aggiornamento ed ampliamento del sito [www.tecnologieefficienti.it](http://www.tecnologieefficienti.it), specificamente dedicato ai sopraindicati D.M. 20 luglio 2004 ed alle ESCO;
- la definizione di modalità standard di organizzazione della funzione di Energy Management come guida per gli Enti nominanti (Sanità, Enti locali, etc.) con un'azione di coordinamento e supporto alle Regioni e Enti locali;
- l'attivazione di azioni per il miglioramento dell'efficienza energetica degli enti locali attraverso:
  - Rafforzamento della funzione di Energy Management, anche con un piano di formazione professionale e gestionale.
  - Definizione di modalità gestionali ed organizzative standardizzate comuni per la funzione di Energy Management
  - Impostazione di una contabilità energetica analitica standardizzata, con definizione di indicatori energetici e di meccanismi di "benchmarking";
- Organizzazione del convegno "Il mercato dell'efficienza energetica", svoltosi nell'ambito di ExpoComfort 2004 nel corso del mese di marzo;

- Organizzazione del convegno "L'efficienza energetica negli edifici: opportunità e ruoli per gli energy manager", svoltosi a Milano nel mese di novembre;
- Organizzazione di un corso di aggiornamento professionale in due giornate per gli energy manager di Assopetroli, volto ad illustrare possibili linee di intervento innovative rispetto alle tradizionali attività nella filiera dei prodotti petroliferi; la prosecuzione del progetto di promozione di sistemi e componenti (es. lampade, plafoniere, ballast,....) di illuminazione ad alta efficienza negli edifici pubblici e privati (azione intrapresa nell'ambito del programma comunitario "Greenligh");
- il proseguimento delle attività legate alle problematiche relative alla qualità del servizio fornitura dell'energia elettrica, in collaborazione con le tre università di Roma, l'Università di Bergamo, Telecom, Agilent e Sis.Con. Le attività hanno portato alla realizzazione di un probe per la quantificazione della qualità sulle reti, che consentirà in futuro agli energy manager di contrattare tale parametro con i fornitori di energia elettrica e di migliorare l'efficienza energetica degli utenti finali e delle reti;
- la diffusione delle opportunità offerte dall'applicazione dei decreti ministeriali concernenti l'efficienza energetica del 24 luglio 2004 attraverso: il sito web della FIRE; i due convegni citati in precedenza; la partecipazione alle fiere ExpoComfort e Synergy con un proprio stand; il supporto telefonico e via e-mail operativo tutti i giorni lavorativi; incontri con assessori, funzionari ed "energy manager" di vari Enti locali e Regioni.

**TAVOLA I - Prospetto sull'attuazione della legge n.10 del 9 gennaio 1991**

	<b>Adempimento</b>	<b>Termine</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Atti adottati</b>	<b>Note</b>
2	Emanazione direttive per coordinare gli strumenti pubblici di intervento e incentivazione	16/7/91	CIPE	Del. CIPE del 26/11/91	(1)
3	Accordo di programma con ENEA	-	MICA	Stipulato il 2/4/92	
4 com.1	DPR Criteri tecnico costruttivi per l'edilizia sovvenzionata, convenzionata, nonché pubblica e privata	16/7/91	Min. Lavori Pubblici		
4 com.2	DM Norme per il rilascio di autorizzazioni e la concessione di Contributi per le opere pubbliche	16/7/91	Min. Lavori Pubblici		
4 com.3	DPR Norme per la costruzione/ristrutturazione di impianti di Interesse agricolo, zootecnico, forestale	16/7/91	Cons. Min.		
4 com.4	DPR per il contenimento dei consumi con riguardo alla progettazione, installazione e manutenzione degli impianti termici	16/7/91	Cons. Min.	DPR 412 del 26/8/93 Circ. MICA 233/F del 12/4/94 DPR 551 del 21/12/99 D.M. 17 /03/2003	
4 com.5	DPR Norme per il contenimento dei consumi nel settore dei Trasporti	16/7/91	Cons. Min.		
4 com.6	DM Norme transitorie per il contenimento dei consumi		MICA	DM del 7/10/91	
4 com.7	DPCM norme per rendere apprezzabile l'uso razionale dell'energia Nell'aggiudicazione delle gare d'appalto degli enti territoriali, delle pubbliche amministrazioni, degli istituti di previdenza e di assicurazione.	16/7/91	Pres. Cons. Ministri		
5 com.1	Individuazione, d'intesa con l'ENEA, dei bacini energetici	16/7/91	Reg. e Prov. Aut.		(2)
5 com.2	Predisposizione, in coordinamento con l'ENEA, dei piani energetici regionali e provinciali	16/7/91	Reg. e Prov. Aut.	Varie Regioni. L'ENEA ha fornito la metodologia e elementi guida per La pianificazione energetica..	(3)
5 com.4	Atto sostitutivo del MICA, su proposta ENEA, per l'individuazione dei bacini e la predisposizione dei piani energetici		MICA		
5 com.5	Piani energetici comunali		Comuni	Vari Comuni	
6	Individuazione aree idonee per le reti e gli impianti di teleriscaldamento e criteri per l'allacciamento delle amministrazioni statali e la aziende autonome, ecc.	16/7/91	Reg. e Prov. Aut.		

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7 com.3	Determinazione dell'acconto e del conguaglio da corrispondere alle imprese elettriche minori	Ogni anno	CCSE/AEEG	DM del 19/11/96	(4)
7 com.4	Eventuali modifiche agli acconti stabiliti dal comma 3		CCSE/AEEG		
9 com.2	DM Emanazione di direttive per uniformare i criteri di valutazione e le modalità di concessione dei contributi artt. 8, 10 e 13	16/2/91	MICA	DM del 15/2/91	(9)
9 com.3	Inoltre al MICA delle richieste di fondi per gli artt. 8, 10 e 13	17/4/91 e poi 31/3 di ogni anno	Reg. e Prov. Aut.	Richieste inoltrate	
9 com.4	Proposta CIPE di ripartizione dei fondi	30+30 gg dalla richiesta	MICA CIPE	Del. CIPE del 8/10/91 per il 1991 Del. CIPE del 30/12/92 per il 1992 Del. CIPE del 26/3/93 (rettifica precedente) Del. CIPE del 21/12/95 per il 1995	
9 com.5	Impegno di concessione dei contributi artt. 8, 10, e 13	120gg dalla ripartizione	Reg. e Prov. Aut.	Atti vari	
9 com. 5 e 6	Destinazione fondi inevasi, compresi quelli ex L.308/82, ad iniziative in evase		MICA	Atti vari	
9 com.7	Accertamento del conseguimento del risparmio energetico artt. 8, 10 e 13		Reg. e Prov. Aut.		
11	Concessione contributi risparmio energetico		MICA	Atti vari	
12	Concessioni contributi impianti dimostrativi		MICA	Atti vari	
13 com.2	Accordi con le associazioni di categoria per interventi nel settore agricolo		Reg. e Prov. Aut.		(10)
14	Concessione contributi impianti idroelettrici		MICA	Atti vari	
15 com.2	Procedure e modalità di concessione dei contributi per le iniziative oggetto di locazione finanziaria		MICA	DM del 3/8/95	
16 com.1	Emanazione norme per l'attuazione della legge		Regioni	Atti vari	
16 com.2	Eventuali emanazione di norme con l'esclusione delle prestazioni tecniche relative ad esigenze di carattere nazionale		Prov. Aut.	Atti vari	
16 com.3	Convenzioni con ENEL, ENI, ENEA, CNR		Reg. e Prov. Aut.		
17 com.1	Cumulo contributi				
17 com.2	Promozione di convenzioni con gli istituti finanziari per facilitare l'accesso al credito		MICA	Del. CIPE del 26/11/91 Convenzione tipo emanata	(5)
17 com.3	Incanti a ENEA per verifiche e revoca contributi artt. 11, 12 e 14		MICA	Atti vari	
18 com.1	DM Modalità di concessione dei contributi, specifiche tecniche per gli studi di fattibilità e i progetti e criteri di valutazione artt. 11, 12 e 14	18/3/91	MICA	Atti vari	
18 com.3	DM Modalità per la concessione di anticipazioni in corso d'opera	18/3/91	MICA	DM del 7/6/91	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

19	Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia		vari	Circ. MICA n° 219/F del 2/3/92 Circ. MICA n°226/F del 3/3/93 L:162 del 27/5/93 Banca dati FIRE	(6)
19 com. 4	Predisposizione di schede informative di diagnosi energetica	17/4/91	ENEA	Schede predisposte	
19 com. 5	Campagne promozionali e formazione dei responsabili		ENEA	Attività effettuata	
20 com.1.	Relazioni delle Regioni e delle Provincie Autonome al MICA e relazione del MICA al Parlamento sullo stato di attuazione della legge	Entro febbraio e aprile di ogni anno	Regioni Prov. Aut. MICA.		(7)
22 com.1	DPR Riorganizzazione della Direzione Generale delle Fonti di Energia del MICA		Cons. Min.	DPR 241 del 23/7/91 DM del 6/8/91 DM del 31/12/91	
23 com.2	Ripartizione dei fondi non ancora trasferiti o non ancora impegnati, ex leggi 308/82,445/87 e 67/88	17/6/91	MICA CIPE	Atti vari	
24 com.2	DM Disciplina per l'applicazione delle agevolazioni nazionali e comunitarie alla metanizzazione del Mezzogiorno		Min. Tesoro	Atti vari	
28 comma3	DM Modalità di compilazione della relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni per la messa in esercizio degli edifici e degli impianti		MICA.	DM del 13/12/93 Circ. MICA n°231/F del 13/12/93	(8)
30 com.1	DPR Norme per la certificazione energetica degli edifici	17/4/91	MICA		(11)
31 com. 3	Controlli e verifiche dell'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione degli impianti	Almeno ogni due anni	Province e Comuni	Atti vari	
32 com.1	DM Modalità di certificazione energetica dei componenti degli edifici e degli impianti	17/5/91	MICA	DM 2/4/98	
33 com.1	Controllo sull'osservanza della legge in relazione al progetto delle opere	In corso d'opera	Comuni		
38	Ripartizione fondi e copertura finanziaria			Atti vari	(9)

(1) Prevista cadenza triennale non attuata.

(2) La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima per le Provincie Autonome di Trento e Bolzano l'intesa con l'ENEA, sostituita da un semplice parere non vincolante.

(3) La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima per le Provincie Autonome di Trento e Bolzano l'esercizio dei poteri sostitutivi senza un congruo preavviso.

(4) Il DM ha stabilito le aliquote definitive del 1991 e gli accenti per gli anni successivi.

(5) E' ammesso il cumulo solo per iniziative localizzate nei territori menzionati e ammissibili all'intervento straordinario.

(6) All'art. 6 vengono riportate delle specifiche riguardanti i responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.

(7) La presente è la sesta relazione.

(8) La GU n° 10 del 14/1/94 riporta alcune rettifiche

(9) La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo per le Provincie Autonome di Trento e Bolzano il presente articolo in quanto non prevede le modalità di finanziamento secondo le norme statutarie.

(10) La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo per la Provincia Autonoma di Bolzano la promozione di accordi con le categorie professionali indicate.

(11) Il Decreto legislativo n.112 del 31 marzo 1998 riguarda il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali al capo V articolo 30, comma 2 ha attribuito alle Regioni i compiti previsti dall'articolo 30 della legge 10/91

**TAVOLA 2 - PIANI ENERGETICI REGIONALI**

Stato attuale di definizione dei Piani Energetici Regionali

REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	STATO DI ATTUAZIONE
Toscana	Il Piano è stato adottato con delibera del Consiglio Regionale n.1 del 18 gennaio 2000
Valle d' Aosta	Il Piano è stato adottato con delibera del Consiglio Regionale nel 2003
Lazio	Piano approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 45 del 14/02/2001
P.A. Trento	Piano approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 10067 del 19/9/98, aggiornato nel 2003
P.A. Bolzano	Piano approvato dalla Giunta Provinciale nel 1997
Sardegna	Piano approvato dalla Giunta Regionale con delibera 14/11 del 9/03/1999, aggiornato nel 2003
Umbria	Approvato dalla Giunta Regionale nel 2004
Puglia	E' in fase di definizione
Piemonte	Approvato dal Consiglio Regionale nel 2004.
Lombardia	Approvato dalla Giunta Regionale nel 2003
Campania	E' in fase di definizione
Molise	E' in fase di definizione
Marche	E' in fase di predisposizione
Basilicata	Approvato dalla Giunta Regionale ad ottobre 2000
Liguria	Approvato dalla Giunta Regionale nel 2004
Veneto	E' in fase di definizione
Emilia Romagna	Approvato dalla Giunta regionale nel dicembre 2002
Calabria	Approvato dalla Giunta Regionale nel dicembre 2002
Abruzzo	E' in fase di predisposizione
Friuli Venezia Giulia	Definita una bozza di Piano Energetico nel 2003
Sicilia	E' in fase di definizione

**TAVOLA 3 - Enti Locali competenti individuati in base alle deleghe Regionali conferite in attuazione dell'articolo 31 del D.Lgs 31 marzo 1998, n.112**

REGIONE	PROVVEDIMENTO EMANATO	Comuni con popolazione > a 40.000 abitanti	PROVINCE
ABRUZZO	L.R.3-3-1999, n.11	NO	D.Lgs. 112/98
BASILICATA	L.R.8-3-1999, n.7	NO	D.Lgs. 112/98 Rilascio abilitazione alla conduzione degli impianti termici
CAMPANIA	(*)	(*)	(*) D.Lgs. 96/1999
CALABRIA	(*)	(*)	(*) D.Lgs. 96/1999
EMILIA - ROMAGNA	L.R.21-4-1999, n.3-	NO	D.Lgs. 112/98
FRIULI - VENEZIA GIULIA	L.R.14-2-2002, n.6	(***)	(***)
LAZIO	L.R.6-8-1999, n.14	SI	SI
LIGURIA	L.R.21-6-1999, n.18	SI	SI
LOMBARDIA	L.R.5-1-2000, n.1	SI	SI
MARCHE	L.R.17-5-1999, n.10	NO	D.Lgs 112/98
MOLISE	L.R.29-9-1999, n.34	NO	SI
PIEMONTE	L.R.26-4-2000, n.44	NO	SI
PUGLIA	L.R.30-11-2000, n.19	NO	D.Lgs.112/98
TOSCANA	L.R.1-12-1998, n.88	NO	Si in conformità al Piano Energetico Regionale
UMBRIA	L.R.2-3-1999, n.3	SI	SI
VALLE D'AOSTA		(****)	(****)
VENETO	L.R. 13.4.2001, n.11	SI(**)	SI(**)

(\*) Non essendo stato emanato nessun provvedimento regionale, si applica il D.Lgs 96/1999, nel quale è stato ribadito, che fino a quando non saranno emanati i provvedimenti regionali, le funzioni del controllo degli impianti termici sono di competenza delle Province.

(\*\*) Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti. Le Province hanno competenza nei comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti.

(\*\*\*) La legge Regionale ha istituito il tavolo di coordinamento per definire gli atti di indirizzo.

(\*\*\*\*) Regione. Assessorato Industria. Servizio Energia.



**TAVOLA 4 - PROVVEDIMENTI REGIONALI DI COORDINAMENTO**

<b>REGIONE</b>	<b>PROVVEDIMENTO EMANATO</b>	<b>TITOLO</b>
EMILIA - ROMAGNA	D.G.R. 18 marzo 2002, n. 378-7568	Prime disposizioni concernenti il coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti locali in materia di contenimento dei consumi di energia negli edifici ai sensi del comma 5. art.30 del D.Lgs.112/1998.
FRIULI - VENEZIA-GIULIA	D.G.R. 28 agosto 2002, n. 2921	Legge Regionale 24/2001. Definizione di indirizzi ed elementi omogenei per le procedure di esercizio e manutenzione degli impianti termici di cui alla legge 10/1991.
LAZIO	D.G.R. 14 marzo 1995, n. 1517	Legge 9 gennaio 1991, n.10 e Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Controllo degli impianti di riscaldamento.
LOMBARDIA	D.G.R. 7 marzo 1995, n.5/64926  D.G.R. 21 dicembre 2001, n. 7/7568	Linee guida regionali per lo svolgimento di azioni di certificazione e controllo degli impianti termici da parte degli Enti locali competenti, in attuazione dell'articolo 11 del DPR n. 412/1993.  Approvazione Accordo Volontario tra la Regione e le Associazioni di Categoria dei Manutentori, per l'attività di manutenzione e di verifica degli impianti termici in Regione Lombardia ai sensi del DPR 412/93 come modificato e integrato dal DPR 551/99
PIEMONTE	D.G.R. 23 maggio 2002, n. 45-6103	Indirizzi relativi all'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alle Province in materia di controllo sul rendimento energetico degli impianti termici, nonché allo svolgimento dei compiti da espletarsi da parte dell'A.R.P.A. in modo integrato.

**Tavola 5 - Atti adottati relativi alla metanizzazione del Mezzogiorno**

<b>Atto</b>	<b>Contenuto</b>
DM n°209 11/6/91	Regolamento per l'applicazione delle agevolazioni nazionali e comunitarie per i progetti del programma di metanizzazione approvato dal CIPE con Del. 11/2/88
CIPE Del. 30/7/91	Modifica programma metanizzazione
CIPE Del. 12/8/92	Criteri per le istruttorie delle domande di finanziamento
CIPE Del. 7/4/93	Criteri per la ripartizione dei fondi
Circ. n°229/F10/11/93	Norme per la presentazione delle domande, per l'esecuzione e per il collaudo delle opere per i capoluoghi di provincia della regione Sardegna
L. 402/94	Interventi per lo sviluppo economico sociale della Sardegna
CIPE Del. 20/ 11/95	Modifiche Procedurali del programma di metanizzazione
CIPE Del. 13/3/96	Programma generale di metanizzazione
Circ. n°239/F12/7/96	Modalità di attuazione delle convenzioni
DL n°487 20/9/96	Disposizioni urgenti per accelerare il programma di metanizzazione
CIPE Del. 21/3/1997	Criteri per la ripartizione dei finanziamenti e direttive per l'istruttoria delle domande
L.266 del 7/8/97	Interventi urgenti per l'economia
L.144 del 17 maggio 1999	Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione
CIPE Del. 30/6/1999	Criteri di attuazione del programma di metanizzazione
L.388 del 23/12/2000	Finanziaria 2001
CIPE del. 8/3/2001	Metanizzazione comune di Nuoro
L.448 del 28.12.2001	Finanziaria 2002
L.350 del 24.12.2003	Finanziaria 2004



